

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 107

OGGETTO:

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE - MODIFICAZIONI E APPROVAZIONE TESTO COORDINATO

L'anno **2023**, addì **20**, del mese di **Dicembre**, alle ore 19.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i consiglieri sigg.:

<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>
MURO SERGIO - Sindaco	SI	RASTELLI MASSIMILIANO	SI
APPICCIUTOLI VINCENZO	SI	RINALDI ANTONELLA	SI
BANGE MAURO	SI	RUBATTO RUBIO MARIA DEL MAR	NO
BO FEDERICO	SI	RUO MICHELA	SI
CANNAVO' CARMELA	SI	RUSSO PASQUALE	SI
CARBONE PIETRO	SI	TOMMASINO GIUSEPPE	SI
CIULLO DANTE GIOVANNI	SI	VERSINO LARA	AG
COLACI MICHELE	SI	ZEMMALE SOFIA	SI
GIANOGLIO ROSSANO	SI		

Presiede la seduta il Consigliere Sig. TOMMASINO GIUSEPPE

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento in oggetto.

OGGETTO: REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE REDATTO AI SENSI DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE - MODIFICAZIONI E
APPROVAZIONE TESTO COORDINATO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi sono registrati su files digitali, in attuazione della deliberazione consiliare n. 16 del 04/02/2000.

Illustra la deliberazione il Sindaco.

Alle ore 00:07 esce il consigliere Antonella Rinaldi. Pertanto, i consiglieri presenti sono n. 14.
Effettua la dichiarazione di voto il consigliere Massimiliano Rastelli (astensione).

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 19 del 12/03/2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Edilizio Comunale (di seguito indicato con l'acronimo R.E.C.) redatto in conformità al regolamento edilizio tipo regionale approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999;
- con deliberazione di C.C. N. 101 del 29/11/2002, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato il R.E.C. approvato con d.C.C. n. 19/02 inserendo alcune precisazioni agli artt. 13, 16 e 18;
- con deliberazione n. 81 del 22/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, l'art. 2 del R.E.C. approvato con d.C.C. n. 19/02 modificando la composizione della Commissione Edilizia Comunale;
- con d.C.C. n. 73 del 24/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'allegato Energetico Comunale allegato al R.E.C.
- con d.C.C. n. 4 del 28/01/2015 esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato il R.E.C. approvato con d.C.C. n. 19/02 mediante la modifica e sostituzione dell'art. 18 e l'inserimento degli artt. 31 bis e 71;
- con d.C.C. n. 16 del 26/03/2015 esecutiva ai sensi di legge, con cui è stata integrata la d.C.C. n. 4/15 essenzialmente con la dichiarazione di conformità del R.E.C. al Regolamento tipo regionale;
- con d.C.C. n. 28 del 29/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato modificato l'allegato Energetico Comunale allegato al R.E.C. approvato con d.C.C. 73/13;
- con d.C.C. n. 45 del 19/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento edilizio comunale adeguato al regolamento edilizio tipo regionale e i rispettivi allegati ai sensi della D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 *“Recepimento dell’Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni concernente l’adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale”*;
- con d.C.C. n. 21 del 06/05/2019 è stato modificato il R.E.C. approvato con d.C.C. 45/18 di recepimento della nota della Regione Piemonte pervenuta in data 17/12/2018 prot. n. 37904/61 con la quale è stata richiesta l'integrazione dell'art. 96 del Regolamento;

Richiamati gli artt. dal 26 al 41 delle N.d.A. approvate con la Variante Generale al vigente P.R.G.C. approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 62-2471 del 27/07/2011. come modificate dalla Variante n. 15 approvata con [deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30 aprile 2021](#);

Considerato che l'articolo 137 del Regolamento Edilizio Tipo approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017, ad oggetto: "Disposizioni transitorie per l'adeguamento" dispone che:

1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della L.R. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.

2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.

Preso atto, pertanto che:

- gli artt. dall'1 al 44 di cui alla parte prima Capo I del R.E.C. approvato con d.C.C. n. 45/18 e s.m.i. inerenti a "Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi" risultano al momento non applicabili fino all'adozione di una Variante di P.R.G.C. di adeguamento a tali parametri;
- gli artt. dal 13 al 27 dell'Allegato 1 al R.E.C. approvato con d.C.C. n. 19 del 12/03/2002 e s.m.i. risultano vigenti in luogo alle definizioni di cui al Capo I del R.E.C. approvato con d.C.C. 45/18 e s.m.i. così come le norme di P.R.G.C. di cui al Capo IV "Parametri e termini per gli interventi edilizi ed urbanistici" dall'art. 26 all'art. 46;
- che pertanto il vigente R.E.C. approvato risulta costituito come segue:
 - a) R.E.C. approvato con d.C.C. n. 45 del 19/06/2018 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, conforme al regolamento edilizio tipo regionale ai sensi della D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 e così suddiviso:
 - Parte Prima: "Principi generali e disciplina generale dell'attività edilizia" di cui il Capo I - artt. dall'1 al 44 - non risultano attualmente in vigore;
 - Parte Seconda: Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia – in vigore;
 - b) Allegato 1 – "Parametri ed indici edilizi ed urbanistici" artt. dal 13 al 27 del R.E.C. approvato con d.C.C. n. 19/02 e s.m.i. in vigore ai sensi dell'art. 137 del R.E.C. di cui al punto precedente e integrato con le modifiche apportate con d.C.C. n. 4 del 28/06/2015 e s.m.i.;
 - c) Allegato 2 – Individuazione dei beni storico – artistici -culturali - ambientali e storico – paesaggistici
 - d) Allegato 3 - Allegato Energetico – Ambientale al Regolamento Edilizio

Ritenuto di apportare alcune modifiche al vigente R.E.C. come avanti costituito al fine di adeguarlo alle intervenute modifiche normative nazionali e migliorarne i contenuti e adeguarli alle nuove esigenze costruttive proponendo un testo integrato per una più fruibile consultazione da parte degli addetti interni e degli utenti esterni anche al fine di evitare errori applicativi;

Ritenuto altresì di normare la modalità di apposizione delle insegne di esercizio, le targhe e le tende nel Centro Storico al fine di poter valorizzare e tutelare i caratteri storici, ambientali e culturali di tale contesto urbano;

Precisato che gli articoli modificati sono riportati qui di seguito proponendo in prima istanza il testo vigente e di seguito quello modificato e riportando in carattere grassetto **barrato** colore **rosso** le parti stralciate e in carattere grassetto colore **verde** le parti di nuova introduzione:

- Il R.E.C. approvato con d.C.C. n. 45 del 19/06/2018 e s.m.i., di cui al precedente punto a) viene così modificato:

➤ **Articolo 45.1 Sportello unico edilizia (art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.)**

Il comma 2. che recita:

1. La presentazione delle istanze edilizie avviene tramite il portale telematico "MUDE Piemonte"

<http://www.mude.piemonte.it/site/>

viene stralciato in quanto la presentazione delle istanze edilizie ha modificato il portale di presentazione già indicato al comma 1.;

➤ **Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale**

Dopo il comma 8 viene introdotto il comma 9. che recita:

9. Le cantine dovranno essere realizzate al piano interrato degli edifici.

9.1 Per gli interventi di cui all'art. 3 lett. c), d), e) ed f) del DPR 380/01 e s.m.i, in caso di assenza del piano interrato, potranno essere realizzate al piano seminterrato per una superficie max. complessiva del 10% della S.U.L. ammissibile e comunque nel numero di minimo di 1 cantina e massimo 2 per unità immobiliare, ognuna di dimensioni inferiori a 9 mq. e con superficie aeroilluminante non superiore a 1/30 della superficie interna del pavimento.

9.2 In assenza del piano seminterrato, le cantine, nel numero e con le caratteristiche previste per il piano seminterrato, si potranno realizzare ai piani fuori terra solamente con accesso da spazi esterni o dai locali adibiti ad autorimessa.

9.3 Per gli interventi di cui all'art. 3 lett. a) e b) del DPR 380/01 e s.m.i., per i piani seminterrati e fuori terra, non si applicano le limitazioni di cui sopra ad eccezione dei parametri aeroilluminanti che non potranno essere superiori ad 1/10 della superficie interna di pavimento.

➤ **Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse**

Il comma 4 che recita:

4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 5,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 5,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,10 m.

viene modificato come segue:

*4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m e superiore a 5,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a ~~5,00~~ **0,30** m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,10 m.*

➤ **Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici**

Il comma 1. che recita:

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001);

a seguito delle prescrizioni normative introdotte dall'art. 16 del D. Lgs. 48 del 10/06/2020, viene così sostituito da quello qui di seguito riportato con l'aggiunta del comma 2.:

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, sia obbligatoriamente previsto, per gli edifici sia ad uso residenziale che ad uso diverso da quello residenziale, di nuova costruzione o sottoposti a interventi di ristrutturazione importante di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e successive modificazioni, che siano rispettati i criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dall'articolo 6 del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

➤ **Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe**

Dopo il c. 7 viene introdotto il comma 8 che recita:

8 Insegne, tende e targhe nel Centro storico

8.1 Insegne

8.1.1. All'interno del Centro Storico sono consentite i seguenti tipi di insegne le cui caratteristiche dovranno rispettare l'art. 63.2 lett. l) delle N.d.A. di P.R.G.C.:

- a) a bandiera di tipo opaco con scritte in tinta unita e monocromatiche e unicamente su tipologie edilizie 1, 2 e 3 di P.R.G.C.;
- b) dipinte su facciata o a graffito sull'intonaco. Sono escluse nel caso di fronti edilizi complessi per salvaguardare l'apparato decorativo oppure quando il piano terreno sia trattato a bugnato o con decorazioni o dipinti. Le insegne dipinte esistenti, se elementi di arredo commerciale storico, vanno mantenute e restaurate.
- c) su pannelli in lamiera verniciata di tipo opaco con scritte in tinta unita e monocromatiche;
- d) su pannelli in lamiera di tipo opaco con scritte traforate;
- e) su pannelli in pietra, legno, ferro tradizionale o corten, con finitura naturale e non lucida, con scritte sciolte in tinta unita e monocromatiche;
- f) su tende posizionate sulla mantovana delle tende, ove ammesse dall'art. 107 del R.E.C.;
- g) vetrofanie;
- h) insegne dipinte sulle ante di chiusura.
- i) su vetro: (sono sempre ammesse e sono consigliate nel caso di fronti edilizi complessi per salvaguardare l'apparato decorativo);
- j) ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico, sono ammesse insegne a caratteri sciolti (solamente in ottone, rame, ferro, alluminio verniciato opaco) apposte direttamente sulla facciata;

8.1.2 Non sono consentite per tutte le suddette categorie finiture lucide, riflettenti e colori fluo, multicolori o sfumate. I caratteri utilizzati dovranno essere armonizzati con lo stile dell'edificio e del contesto circostante.

8.1.3 Le insegne esterne al foro vetrina devono rispettare l'apparato decorativo dell'edificio e mai occultare elementi caratterizzanti lo stesso (es. lesene, fregi, cornici, fasce marcapiano, ecc.). Devono essere posizionate ad una distanza di almeno 5 cm dagli elementi decorativi del prospetto dell'edificio. Le insegne non devono mai coprire le ringhiere dei balconi e le inferriate ed occultarne il disegno e, in generale, sovrapporsi ad alcun elemento decorativo del fronte edilizio.

8.1.4 Le insegne interne al foro vetrina non devono coprire più di 1/4 della superficie della vetrina stessa. Non devono mai sovrapporsi ai serramenti.

8.1.5 In caso di insegne riportanti marchi in franchising o distintivi dell'attività le stesse sono ammesse all'interno della vetrina o sottoforma di vetrofanie. Nei casi in cui le dimensioni o la peculiarità della vetrina non consentano la posa dell'insegna al suo interno saranno ammesse

secondo le caratteristiche riportate all'art. 63.2 lett. l) delle N.d.A. di P.R.G.C. e previo parere U.T.C.;

8.1.6 Sono vietate le insegne non in aderenza alla facciata e quelle collocate sopra le lunette sovrapposte munite di rosta. In presenza di portico le insegne devono essere collocate in corrispondenza della vetrina e non sulla facciata esterna.

8.1.7 Sono vietate le insegne con illuminazione anche esterna intermittente e le insegne a messaggio variabile.

8.2 Targhe

8.2.1 Le targhe indicanti arti, mestieri, professioni e in genere qualunque attività devono essere non auto-illuminate, realizzate in materiali lapidei, legno o metallo, con esclusione delle materie plastiche, dell'alluminio anodizzato e dell'acciaio inox. Nel caso di presenza di più targhe queste devono essere posizionate unitariamente nel rispetto della partitura della facciata e senza alterare o nascondere contorni lapidei o altri elementi di interesse architettonico e ambientale.

8.3 Tende parasole

8.3.1 Il Responsabile del Servizio competente, sentito il parere del Comando di Polizia Locale per quanto di sua competenza, autorizza per iscritto l'apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico e su aree private, con l'osservanza delle norme del presente Regolamento. Al di fuori del Centro Storico valgono le norme di cui all'art. 107 del R.E.C.

8.3.2 Le tende devono essere realizzate in tessuto, eventualmente impermeabilizzato; in nessun caso è ammesso l'utilizzo di materiali plastici. Sono ammesse solo tende in tinta unita, fatti salvi eventuali motivi e decorazioni. Le colorazioni devono conformarsi alle tipologie delle facciate, rispettando le tonalità delle "terre". Non devono comparire riferimenti pubblicitari, fatte salve le insegne del singolo esercizio e per quanto disposto al precedente comma 8.1.1 lett. f). In ogni caso le tende devono essere conformi per struttura, materiali e colore per tutta l'unità edilizia considerata.

8.3.3 Sono permesse sporgenze sino ad un massimo di metri 1,20 da valutarsi nel rispetto del diritto del frontista e comunque tali da garantire, in ogni caso, uno spazio sufficiente al transito degli autoveicoli di metri 3,00 riducibili a metri 2,50 nelle strade a senso unico di marcia. Nelle strade con marciapiede l'oggetto deve essere inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede stesso. Il filo inferiore delle tende aperte ed i loro meccanismi non possono essere posti ad un'altezza inferiore a metri 2,20 dal marciapiede: sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frange, che scendano al di sotto del limite indicato.

➤ L'Allegato 1 di cui al precedente punto b), al vigente R.E.C. secondo il testo approvato con D.C.C. n. 4/15, viene così modificato:

“Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

Il comma 1) che recita:

1) La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani – entro (locali a piano seminterrato) e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

viene corretto conformemente al regolamento edilizio tipo regionale con l'eliminazione della parte riferita ai piani seminterrati in coerenza e congruità con l'art. 32 delle N.d.A. di P.R.G.C. come segue:

1) La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [mq], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani – entro ~~(locali a piano seminterrato)~~ e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso – delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

Inoltre, nel coordinamento del testo dell'Allegato 1 al R.E.C., l'art. 18 viene riordinato in paragrafi e sotto paragrafi senza modificarne i contenuti.

.....

Appurato che il testo dell'art. 115 così come integrato è stato inviato all'Associazione Confesercenti e ACARC di Rivalta di Torino per eventuali osservazioni.

Preso atto che in data 06/12/2023 con PEC protocollo n. 39595/61-64 è pervenuta nota da parte della Confesercenti di Torino e Provincia che ritiene utile l'adozione di un regolamento organico che disciplini la materia delle insegne d'esercizio su tutto il territorio comunale.

Visto il testo coordinato con i contenuti sopra descritti e le parti integrate e stralciate, come allegato alla presente deliberazione;

Precisato che l'Allegato 2 e l'Allegato 3 non subiscono modificazioni;

Visti:

- il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 04/12/2023;
- il verbale della Commissione Politiche del Territorio in data 11/12/2023;

Richiamate le seguenti norme:

- L.R. 19/1999 e s.m.i.;
- D.C.R. n. 548-9691 del 29/07/1999 inerente all'approvazione del Regolamento Edilizio Tipo Regionale;
- D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 *“Recepimento dell'Intesa tra Governo, Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale”*

Visti:

- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- l'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 - T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (consigliere Michele Colaci), n. 1 astenuto (consigliere Massimiliano Rastelli) espressi con votazione palese su n. 13 votanti e n. 14 presenti

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. DI PRECISARE che il Regolamento Edilizio Comunale (di seguito indicato come R.E.C.) modificato e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, è così composto:

- a) R.E.C. approvato con d.C.C. n. 45 del 19/06/2018 e s.m.i., esecutiva ai sensi di legge, conforme al regolamento edilizio tipo regionale ai sensi della D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 e così suddiviso:
- **Parte Prima:** “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” di cui il Capo I - artt. dall’1 al 44 - non attualmente in vigore;
 - **Parte Seconda:** Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia – in vigore;
- b) Allegato 1 – “Parametri ed indici edilizi ed urbanistici” artt. dal 13 al 27 del R.E.C. approvato con d.C.C. n. 19/02 e s.m.i. in vigore ai sensi dell’art. 137 del R.E.C. di cui al punto precedente e integrato con le modifiche apportate con d.C.C. n. 4 del 28/06/2015 e s.m.i.;
- c) Allegato 2 – Individuazione dei beni storico – artistici -culturali - ambientali e storico – paesaggistici;
- d) Allegato 3 - Allegato Energetico – Ambientale al Regolamento Edilizio;
3. DI APPROVARE le modifiche apportate al R.E.C. come esplicitate in premessa e riportate nel testo coordinato e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
4. DI PRENDERE ATTO E ACCOGLIERE la richiesta presentata dalla Confesercenti con nota prot. n. 39595/61-64 del 06/12/2023, demandando agli uffici competenti la redazione di un apposito regolamento comunale che disciplini la materia delle insegne di esercizio in maniera organica su tutto il territorio comunale, dando atto che quanto disposto dall’art. 115 del Regolamento Edilizio Comunale, sarà stralciato dallo stesso all’adozione della nuova normativa comunale.
5. DI DICHIARARE che le modifiche apportate al presente R.E.C. sono conformi al Regolamento Edilizio Tipo Regionale approvato con D.C.R. n. 247-45856 del 28.11.2017.
6. DI PRECISARE che le modifiche al presente R.E.C. si applicano alle istanze edilizie e urbanistiche presentate dalla data di esecutività del presente provvedimento.
7. DI DARE ATTO che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Rivalta di Torino ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L.R. 19/1999.
8. DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente deliberazione, unitamente al Regolamento Edilizio modificato ed ai suoi allegati, alla Giunta Regionale, nel rispetto di quanto disposto con la L.R. 19/1999 e s.m.i.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 12 voti favorevoli, n. zero voti contrari (consigliere Michele Colaci), n. 2 astenuti (consiglieri Michele Colaci e Massimiliano Rastelli) espressi con votazione palese su n. 12 votanti e n. 14 presenti

D E L I B E R A

di rendere la presente deliberazione, per l’urgenza al fine di consentire un’immediata operatività al regolamento stesso, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs n. 267/2000



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 123**

Ufficio Proponente: **Edilizia Privata**

Oggetto: **REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE REDATTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO REGIONALE - MODIFICAZIONI E APPROVAZIONE TESTO COORDINATO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Edilizia Privata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 07/12/2023

Il Responsabile di Settore
Pietro De Vittorio

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 11/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Tonino Salerno

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL CONSIGLIERE
TOMMASINO GIUSEPPE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
MIRETTI MARA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

TOMMASINO GIUSEPPE in data 11/01/2024
MIRETTI MARA in data 10/01/2024